

Protocollo n.

APPALTO DI LAVORI

Con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, tra i signori:

1) P'ing. Roberta Spigariol, nata a Treviso (TV) il 14 dicembre 1965 (TV), domiciliata per la carica come appresso, che interviene al presente atto e agisce non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse **Comune di Treviso** (nel seguito Amministrazione), con sede in Treviso, Via Municipio n. 16 (codice fiscale 800007310263), nella sua qualifica di Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture conferitagli ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 con Decreto Sindacale prot. n. 76969/2020 del 26/06/2020 e del regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 dell'1.03.2019, esecutivo ai sensi di legge, ed in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 324 del 09/11/2021, della determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture n. _____ del _____, esecutive ai sensi di legge agli atti del Comune di Treviso.

2) -----, nato a ----- (--) il -----, il quale interviene ed agisce nel presente atto quale legale rappresentante della società ----- con sede in ----- (--), via ----- n. --, come risulta dal certificato di iscrizione nella Sezione Ordinaria della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di----- agli atti del Comune di Treviso.

premessi:

- che con la citata determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture n. ----- del ----- 20__ l'Amministrazione comunale, dovendo affidare i lavori di **MS IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2021**, ha provveduto all'affidamento ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 (c.d. De-

creto Semplificazioni) conv. dalla L. 120/2020

come aggiornato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-

legge n. 77 del 2021 in deroga al Decreto Legislativo 18 aprile 2016,

n. 50 e s.m.i., con le modalità di cui all'articolo 77 del R.D. 23 maggio 1924, n.

827 e con il criterio del minor prezzo di cui all'articolo 36 , comma 9/bis), del De-

creto Legislativo n. 50/16, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori

posto a base di gara approvato con la predetta determinazione n. _____ del

_____;

- che la società ----- è risultata aggiudicataria dei lavori come da determina-
zione dirigenziale n. _____ del _____;

- che con la citata determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Infra-
strutture n. ----- del -- ----- 2021 è stata stabilita la possibilità di effettuare la con-
segna dei lavori oggetto dell'appalto, sotto riserva di legge, in pendenza di stipula
del contratto;

- che occorre quindi passare alla stipula del contratto;

pertanto le parti, dandosi reciprocamente atto che tutto ciò premesso costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1)

Il Comune di Treviso, in esecuzione dei provvedimenti citati in premessa, affida
alla società -----, che a mezzo del suo legale rappresentante accetta,
l'appalto dei lavori "2021LPSMMS13 MS IMPIANTI SPORTIVI – ANNO 2021,
che dovranno essere eseguiti in conformità al progetto approvato con deliberazione
di Giunta comunale n. 324 del 09/11/2021, copia del quale è già stata consegnata

all'appaltatore.

Art. 2) La società appaltatrice, come sopra rappresentata, si obbliga a dare esecuzione all'appalto nei termini, modi e alle condizioni seguenti.

Art. 3) Il presente contratto d'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti e modalità dedotti e risultanti nel Capitolato Speciale d'Appalto, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 324 del 09/11/2021, agli atti del Comune di Treviso.

Il contratto è, inoltre, disciplinato dai provvedimenti citati in premessa e dai relativi allegati, nonché dagli altri documenti allegati al presente atto.

Art. 4) Ad ogni effetto di legge le parti dichiarano di avere esatta conoscenza dei seguenti documenti, la cui sottoscrizione da parte della ditta appaltatrice è avvenuta mediante firma digitale prima della firma della presente, in segno di piena totale e incondizionata accettazione, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto per quanto al medesimo non risultino materialmente allegati:

- RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO;
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE AMMINISTRATIVA;
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO- PARTE TECNICA;
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- ELENCO DEI PREZZI UNITARI INTEGRATO CON IL LISTINO PREZZI DI MILANO;
- SCHEMA DI CONTRATTO.

Si dà atto che i sopra elencati documenti risultano conservati in originale digitale presso il Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture.

Art. 5) È vietata la cessione del presente contratto a pena di nullità.

Art. 6) Il subappalto è regolato in conformità all'articolo 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 7) Il corrispettivo dovuto dal Comune all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è stabilito in Euro ----- (di cui Euro ----- per oneri per la sicurezza) I.V.A. esclusa, e trova copertura ai capitoli e impegni indicati nella determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. e Infrastrutture n. del .
Tale somma però viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei lavori o il Collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto del contratto.

In deroga all'articolo 1664, primo comma, del codice civile, la revisione prezzi è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D.lgs 50/2016 e del D.L. 34/2020 "Decreto Rilancio" è prevista la corresponsione di un'anticipazione all'appaltatore nella misura massima pari al 30% (fino a tutto giugno 2021, salvo ulteriori proroghe) dell'importo contrattuale entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, previa costituzione di garanzia fideiussoria secondo le modalità richiamate nell'articolo 19 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 8) L'esecuzione dei lavori dovrà inderogabilmente essere effettuata secondo il programma esecutivo di cui all'articolo ---- del Capitolato Speciale d'Appalto ed entro i termini indicati nell'articolo ---- del medesimo Capitolato Speciale, decorrenti ininterrottamente (festivi compresi) dalla data del verbale di consegna dei lavori, che sarà (*o che è stato*) redatto in contraddittorio tra le parti.

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori si procederà ai sensi dell'articolo 102 comma 2 del D.lgs 50/2016.

Art. 9) Ove la ditta appaltatrice non dovesse eseguire i lavori di cui al presente contratto entro i termini di cui al precedente articolo 7, la stessa sarà sottoposta alle penali previste dall'articolo --- del Capitolato Speciale d'Appalto e qualora si verifichi l'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 108 del D Lgs n. 50/2016, si procederà ai sensi del medesimo articolo..

Per eventuali sospensioni dei lavori e per la concessione di eventuali proroghe si richiama quanto stabilito dall'articolo 107 del D.Lgs n. 50/2016 e dall'articolo ---- del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 10) Le parti fanno rinvio all'articolo --- del predetto Capitolato Speciale d'Appalto per quanto riguarda le specifiche modalità ed i termini del collaudo.

Art. 11) Sul luogo dei lavori, la società appaltatrice sarà rappresentata, in qualità di direttore tecnico del cantiere, dal signor ----- ----, nato a ----- (-----) il - ---- e residente a ----- (--) in via ----- n. -. **Art. 12)** L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di eseguire opportuni controlli durante i lavori per assicurarsi della loro tempestiva esecuzione e che gli stessi vengano eseguiti a regola d'arte e secondo gli allegati tecnici indicati all'articolo 4 del presente contratto. *(da verificare in base a quanto stabilito nel capitolato).*

La ditta garantisce la buona esecuzione dei lavori, il buon funzionamento degli impianti ed i relativi materiali impiegati per due anni, decorrenti dalla data di accettazione dei lavori stessi a seguito dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

La società appaltatrice si obbliga, inoltre, ad eseguire a sue spese i lavori di riparazione e/o sostituzioni di parti che comunque presentassero imperfezioni per man-

canza di buona qualità dei materiali impiegati e imperfetta esecuzione dei lavori o simili non rilevatesi al collaudo e comunque fino al periodo di garanzia.

Per le parti riparate e/o sostituite decorrerà un ulteriore periodo di garanzia di 365 giorni a partire dal giorno dell'avvenuta riparazione e/o sostituzione.

Art. 13) Qualora nel corso di esecuzione delle opere del presente contratto il Direttore dei lavori ravvisasse l'opportunità di apportare all'opera in questione delle modifiche e/o varianti si procederà ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

La ditta appaltatrice non potrà, sotto alcun pretesto, introdurre variazioni ai lavori preventivati senza aver ricevuto ordine scritto dalla direzione lavori.

Art. 14) Le parti convengono espressamente che qualora la società appaltatrice non esegua esattamente le prestazioni dovute secondo le modalità stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, o ritardi per negligenza l'adempimento delle proprie obbligazioni, il presente contratto si risolverà ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, fatta salva la risarcibilità di danni ulteriori.

Art. 15) La ditta appaltatrice è tenuta a curare direttamente con oneri a carico della stessa tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi (mezzi d'opera, ponteggi ed ogni altra opera provvisoria, trasporti vari di materiali, richieste di eventuali licenze comunali, richiesta ai VV.FF., permessi di occupazione di suolo pubblico, etc.) occorrenti per la realizzazione dei lavori.

Nessuna responsabilità potrà essere imputata all'Amministrazione appaltante per furti, dispersioni o danni ad impianti eseguiti, materiali ed attrezzature di proprietà della ditta appaltatrice ad apparecchiature od altro dall'Amministrazione eventualmente affidati.

Art. 16) L'Ente appaltante si riserva la facoltà di eseguire direttamente i lavori e le

relative provviste a rischio e pericolo della ditta appaltatrice e di recedere dal presente contratto mediante rinuncia per iscritto, qualora, la ditta appaltatrice manchi ad uno solo dei patti convenuti rimanendo la ditta stessa tenuta al risarcimento degli eventuali danni.

Art. 17) Per quanto non particolarmente o diversamente convenuto tra le parti si farà riferimento o si intenderanno applicabili le disposizioni normative vigenti in materia, di cui le parti dichiarano di avere esatta conoscenza.

In particolare si richiamano le disposizioni normative contenute nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (per la parte non abrogata), nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. (per la parte non abrogata) e nel D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 18) Resta stabilito espressamente che la ditta appaltatrice dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia, assumendo in proposito ogni responsabilità.

In conseguenza, l'amministrazione appaltante e così pure il personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori resteranno sollevati dalle medesime responsabilità.

L'Amministrazione comunale rimane inoltre estranea a qualsiasi rapporto fra la ditta e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti.

Art. 19) La società appaltatrice sarà tenuta a rispondere di tutti i danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente contratto di appalto, e dai relativi allegati, nonché a sopportare le relative spese e a sottostare alle penali ivi previste.

Art. 20) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, la

ditta appaltatrice si obbliga, sollevando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo, ad applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza.

L'impresa appaltatrice risponde dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori.

L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane. La società appaltatrice si obbliga inoltre a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla legge.

Il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo per le prestazioni oggetto del contratto, sarà subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regola-

rità contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'impresa appaltatrice, il Comune provvederà al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi dovuti all'impresa, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva.

Art. 21) La ditta appaltatrice è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al precedente articolo e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

Nel caso che la società conceda anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere oggetto del presente contratto, senza l'autorizzazione di cui sopra, sarà deferita all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 22) In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti articoli, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima applicherà quanto disposto agli articoli -- (Responsabilità in materia di subappalto) e -- (Tutela dei lavoratori) del Capitolato Speciale d'Appalto).

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la ditta appaltatrice non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

Art. 23) La ditta appaltatrice si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti pro-

prietari e nella struttura dell'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Art. 24) I pagamenti in acconto e a saldo avverranno secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 324 del 09/11/2021, e saranno effettuati tramite la Tesoreria del Comune di Treviso mediante bonifico bancario.

La società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

La società appaltatrice si impegna a dare comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il codice identificativo di gara (CIG) da indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione è il seguente: 899106096C. Il codice unico di progetto (CUP) da indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione è il seguente: E47H21009240004.

Art. 25) Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori le parti fanno rinvio al Capo -- del predetto Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 26) Ai fini dell'osservanza della vigente disciplina antimafia ed in particolare dell'articolo 83, comma 3, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, si dà atto che per il presente contratto non necessita l'acquisizione della documentazione antimafia.

Ai sensi dell'articolo 94 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione comunale si riserva di recedere dal presente contratto, nel caso in cui accerti, successivamente alla stipula del contratto, gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite, e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utili-

tà conseguite.

L'Amministrazione comunale si riserva di valutare ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. 6.09.1982 n. 629, convertito nella legge 12.10.1982 n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

Art. 27) Le Parti dichiarano di essere a conoscenza e di assumere tutti gli obblighi di cui al “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto tra la Regione del Veneto, le Prefetture della Regione del Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto al quale il Comune di Treviso ha aderito con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 23.02.2021. Tale Protocollo può essere consultato sul sito istituzionale del Comune (Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Altri contenuti – Prevenzione della corruzione – Protocolli di legalità). L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, accetta tutti gli obblighi previsti dal citato Protocollo di legalità, in particolar modo con riferimento ai subappalti e sub-contratti relativi alle attività “sensibili” elencate nell'allegato 1, lett. A) al Protocollo stesso, che per semplicità sono riportate nell'allegato __ al presente contratto quale parte integrante.

Art. 28) La società appaltatrice è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone e alle cose, che a terzi, nel corso dell'esecuzione dei lavori, qualunque sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di decesso, sinistro o infortunio, essa deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a compenso, obbligandosi

altresì a sollevare e tenere indenne l'Ente appaltante da ogni pretesa di danni contro di esso eventualmente rivolta da terzi.

A tale riguardo la società appaltatrice ha prodotto al Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture, polizza assicurativa n. _____ del _____ emessa da Agenzia di _____ ai sensi dell'articolo --- del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 29) A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti derivanti dalla stipulazione del presente contratto, e ai sensi dell'articolo --- del Capitolato Speciale d'Appalto, la società ----- ha prestato cauzione definitiva nella misura di Euro -----, mediante ----- n. ----- emessa in data ----- 201_ dalla società -----, ----- di -----.

Nel caso di inadempienze contrattuali l'Amministrazione comunale di propria autorità avrà diritto di valersi della cauzione definitiva come sopra prestata, e la contraente società dovrà reintegrarla nel termine che le sarà fissato qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art. 30) La società appaltatrice, come sopra rappresentata, dichiara di aver preso conoscenza dei luoghi e che non sussistono impedimenti alla perfetta realizzazione di quanto forma oggetto del presente contratto; dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 19.04.2000 n. 145 di eleggere il proprio domicilio legale presso la sede municipale in Treviso, via Municipio n. 16.

Art. 31) Nel caso di controversie tra le parti è esclusivamente competente il Foro di Treviso.

Art. 32) La società appaltatrice si obbliga ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.4.2013 n. 62 "Regolamento recante co-

dice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” nonché gli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Treviso, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 339 del 17.12.2013.

Art. 33) Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico completo ed esclusivo della ditta.

Art. 34) Le parti danno atto che la registrazione del presente contratto avverrà in caso d'uso.

Art. 35) Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”) nonché alle normative nazionali in materia e ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all’altra, nonché i dati dei propri dipendenti o collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente contratto, saranno trattati in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolari”) per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all’esecuzione del contratto stesso, conformemente alle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati dai Titolari secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le Parti si obbligano a non rivelare e a non utilizzare in alcun modo, per motivi

che non siano attinenti all'esecuzione del presente contratto o di atti da questa derivanti, salvo consenso, dati, notizie ed informazioni, etc., che vengano messi a loro disposizione dall'altra Parte o da soggetti terzi interessati o che comunque riguardino l'esecuzione del presente contratto e si rendono garanti della riservatezza anche da parte del personale dipendente e/o di altri eventuali collaboratori, adottando ogni cautela al riguardo.

Le medesime informazioni potranno comunque essere comunicate ad altre amministrazioni pubbliche per l'assolvimento di obblighi di legge o derivanti da finanziamenti di enti terzi.

Ciascuna Parte si impegna a informare l'altra, senza ingiustificato ritardo, di eventuali violazioni di dati personali connessi all'attività di trattamento oggetto del contratto, collaborando per fornire le informazioni necessarie, ai sensi della normativa, per consentire di effettuare le valutazioni di competenza e procedere all'eventuale notifica di data breach all'Autorità di controllo, e se ne sussistono i presupposti, alla comunicazione agli interessati.

Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore _____ Il Titolare del trattamento dati personali è il Sindaco del Comune di Treviso (postacertificata@cert.comune.treviso.it). Il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei dati) per il Comune di Treviso è l'avv. Michele Centoscudi email dpo@comune.treviso.it.

L'interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 15, 18, 20, 21 del succitato regolamento e potrà tutelare i propri diritti nelle forme previste dagli artt. 77 e 79 del medesimo.

Il Dirigente del Settore

LL.PP. e Infrastrutture**F.to****La ditta**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., la società -----
-, a mezzo del suo legale rappresentante, dichiara di approvare specificatamente gli
articoli gli articoli 9 (penali per ritardo), 14 (clausola risolutiva espressa. clausola
penale), 16 (esecuzione in danno. facoltà di recesso), 24 (tracciabilità dei flussi fi-
nanziari), 27 (protocollo di legalità), 31 (foro competente) e 32 (osservanza codice
comportamento dipendenti pubblici) sopra riportati.

La ditta

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente e avente validità dalla data
dell'ultima firma digitale

A) ELENCO DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI RITENUTE "SENSIBILI"

- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera e noli a caldo;
- servizio di autotrasporto;
- guardiania di cantiere;
- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale;
- fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.